Questioni pregiudiziali

Se un certificato E101, rilasciato in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 ([1]) del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come applicabile prima della sua abolizione ad opera dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 ([2]), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, possa essere invalidato o ignorato da un giudice diverso da quello dello Stato membro di provenienza, qualora i fatti sottoposti al suo giudizio consentano di stabilire che il certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.

([1]) GU 1972, L 74, pag. 1.
([2]) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 luglio 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e a./Ministre des finances et des comptes publics

(Causa C-365/16)

(2016/C 335/53)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, già GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 ([1]), e in particolare il suo paragrafo 1, lettera a), osti a un'imposta come quella prevista all'articolo 235 ter ZCA del codice generale delle imposte, che è riscossa in occasione della distribuzione di utili da parte di una società soggetta all'imposta sulle società in Francia e la cui base imponibile è costituita dagli importi distribuiti.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se un'imposta come quella prevista all'articolo 235 ter ZCA del codice generale delle imposte debba essere considerata come una «ritenuta alla fonte», da cui sono esenti gli utili distribuiti da una filiale in forza dell'articolo 5 della direttiva.

([1]) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 , concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345, pag. 8).